**[Documentazione iscrizione legge 383/2000](http://www.unplicampania.net/?page_id=199" \o "Permalink a Documentazione iscrizione legge 383/2000)**

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale” G.U. n.300 del 27-12-2000

Alcune Precisazioni sulla legge 383 :

1)      La Legge 383/2000 non è una legge che si applica automaticamente, ma per usufruire dei vantaggi che essa offre è necessario fare apposita domanda (alla propria Regione o all’Unpli Nazionale) ed avere alcuni requisiti che sono previsti dalla stessa legge.

Ogni pro loco può pertanto decidere se usufruire della legge 383, oppure se non usufruirne.

2)      Se si decide di usufruire della legge 383,  occorre verificare se il proprio Statuto contiene tutti i punti previsti dall’art. 3 della legge in questione, ed essere costituiti da almeno un anno.
E’ opportuno precisare che le clausole previste nell’art. 3 sono tutte obbligatorie, e alcune di queste devono essere presenti nello Statuto nella forma letterale prevista dalla legge, ad evitare discussioni interpretative. In particolare si consiglia di riportare nel testo letterale le clausole di cui ai punti d), e), l) dell’art. 3.

3)      La legge prevede che la costituzione delle associazioni di promozione sociale avvenga “per atto scritto”. Lo stesso per le eventuali successive modifiche allo Statuto.
Sono pertanto valide per la legge 383 le forme indicate dal D.L. 460/97 per gli enti non commerciali, ovvero:
a) atto pubblico (il Notaio interviene alla Assemblea, registra l’attoe lo conserva nella sua raccolta, rilasciandone copia autentica)
b) scrittura privata autenticata (il Notaio autentica le firme e provvede alla registrazione, quindi rilascia l’atto)
c) scrittura privata registrata (non serve il Notaio, ma l’atto deve essere registrato a cura della pro loco).
Tuttavia qualora esista una Legge Regionale che prevede per le Pro Loco una specifica forma, ad esempio esclusivamente l’atto pubblico come attualmente previsto dalla maggior parte delle legislazioni Regionali per le pro loco, ovviamente si dovrà utilizzare quella forma prevista, valida anche per la legge 383.

4)      Se lo Statuto è a posto, e si desidera usufruire dei vantaggi della legge 383, la pro loco ha due possibilità di scelta:
a) iscriversi nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
b) iscriversi attraverso l’Unpli nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

5)      Per quanto riguarda il precedente punto a), (Registro Regionale)  non tutte le Regioni hanno ancora varato la Legge Regionale per disciplinare l’Albo Regionale previsto dall’art. 7 della Legge 383. Ogni Regione stabilisce e discliplina con propria legge le modalità ed i controlli sia per l’iscrizione che per la cancellazione dal Registro Regionale.

6)      Per quanto riguarda il punto b), è necessario che la pro loco sia iscritta all’Unpli, e che rinnovi ad inizio anno la propria adesione all’Unpli.
Se si è iscritti nel Registro Nazionale attraverso l’iscrizione all’Unpli, il requisito viene meno se la pro loco non è iscritta all’Unpli.

7)      Ai fini delle agevolazioni previste dalla Legge 383 i due Registri (Nazionale o Regionale) sono perfettamente analoghi.

8)       E’ obbligatorio comunicare tempestivamente (entro 90 giorni) le variazioni che dovessero intervenire dopo l’iscrizione nei Registri in ordine al cambio rappresentante legale (Presidente) o spostamento della sede legale o variazioni all’atto costituivo o allo Statuto per l’aggiornamento del Registro ove la pro loco è iscritta.

9)      Diventare Associazione di Promozione Sociale comporta numerosi vantaggi, ma anche un forte senso di responsabilità almeno per quanto riguarda il rilascio delle ricevute per i contributi ricevuti che poi possono essere portate in detrazione dalla dichiarazione dei redditi, e per quanto riguarda la conservazione della documentazione relativa.

# Legge 7 dicembre 2000, n. 383

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

Art. 1 – Finalità e oggetto della legge

La legge, riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Si propone di valorizzare l’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Ha inoltre lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)

Con l’art. 2 si stabilisce quali associazioni possono essere considerate “associazioni di promozione sociale”, e quali invece ne siano escluse.

Le pro loco, per le loro caratteristiche, rientrano a pieno titolo tra le associazioni destinatarie di questa legge, salvo che non abbiano nel proprio statuto norme restrittive per l’ammissione dei soci.

* Possibilità per le pro loco di iscriversi nei Registri Nazionali o Regionale;

Art. 3. (Atto costitutivo e statuto)

L’articolo 4 stabilisce norme non derogabili per rientrare in quanto previsto dalla presente legge.

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

Per quanto riguarda questo punto le pro loco non hanno problemi. Tra l’altro, conformemente a quanto previsto nel DL 460, basta che la costituzione (quindi lo Statuto) sia fatta con atto scritto, con l’unico obbligo di indicare la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

questi primi tre punti ci sono certamente in tutti gli Statuti delle pro loco.
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

I due punti precedenti è necessario che siano inseriti nello Statuto in “forma esplicita”: Anche se è pacifico che le pro loco non hanno fine di lucro, non dividono eventuali proventi  e reinvestono eventuali avanzi di gestione per attività statutariamente previste, occorre che sia messo chiaramente nello Statuto..

f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.
Anche questo punto apparentemente sembra soddisfatto dagli Statuti delle pro loco. Tuttavia occorre riflettere sul fatto che tutte le cariche debbono essere elettive. Per quanto riguarda le nostre associazioni, la presenza di uno o più rappresentanti del Comune (derivante in molte Regioni da precedenti leggi regionali) potrebbe rappresentare un limite.

E’ comunque  previsto nella legge che:
In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

Inoltre occorre precisare nello Statuto:
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

(ad esempio il diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle assemblee, ad essere soggetti attivi e passivi in relazione alle elezioni sociali; il dovere di pagare annualmente la quota stabilita ecc.
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Quest’ultimo punto è una novità introdotta dalla 383. In molti casi lo Statuto prevede che il patrimonio passi al Comune in caso di scioglimento. In tal caso basterà aggiungere “con destinazione a fini di utilità sociale”.

* Clausole obbligatorie che devono essere nello Statuto;

Art. 4. (Risorse economiche)

L’articolo 4 stabilisce quali possono essere le risorse economiche per le associazioni di promozione sociale.

Tra i punti indicati, quelli che costituiscono una novità sono particolarmente:

**b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;**f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
**g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;**

Per tutti questi punti, ad eccezione del punto f) che rientra nelle attività di natura commerciale e segue quanto previsto dalle normative fiscali, è stabilito che  SONO TENUTE per almeno TRE ANNI alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.

* Nuove forme di finanziamento, con obbligo per tre anni di conservare la documentazione;

Art. 5. (Donazioni ed eredità)

Con questo articolo si stabilisce che le associazioni di promozione sociale possono ricevere donazioni ed eredità anche se non hanno acquisto la personalità giuridica. con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. E’ disciplinata anche la trascrizione dei beni intestati alla associazione.

* Possibilità di ricevere donazioni o eredità senza aver bisogno della personalità giuridica;

Art. 6. (Rappresentanza)

1.L’art. 6 disciplina la rappresentanza della associazione. Stabilisce tra l’altro il fatto che i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

* Rivalsa dei creditori sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria sul Presidente e Consiglieri;

**Gli articoli da  7 a  10 istituiscono sia il Registro Nazionale che i Registri Regionali.**

Per quanto concerne il Registro Nazionale, il cui Regolamento di attuazione (DL 14.11.2001 n. 471) è stato pubblicato il 25 gennaio scorso, L’Unpli ha fatto richiesta di esservi iscritta, in quanto opera in più di cinque Regioni e in più di 20 Provincie, ed ha le caratteristiche previste dall’art. 2.

Questo consentirà  alle pro loco associate all’Unpli di essere automaticamente iscritte attraverso l’UNPLI nel Registro Nazionale, che ai fini dei vantaggi concessi dalla presente legge ha la stessa valenza dell’iscrizione nel Registro Regionale che ogni Regione deve o dovrà costituire.

Resta fermo che le clausole obbligatoriamente previste per gli Statuti (art. 3) debbono essere riportate.

Si prevede tuttavia una semplificazione delle procedure rispetto a quanto le singole Regioni stabiliranno dal punto di vista di documentazione da presentare ecc.

I dati che sarà necessario comunicare su apposito modulo di domanda  (la sola appartenenza all’Unpli non è sufficiente), sono essenzialmente: il nome del Presidente, l’indicazione della sede, copia anche non autentica dello Statuto e dell’atto costitutivo, dichiarazione del  Presidente che lo Statuto è conforme a quanto previsto dalla legge.

Fatta un minimo di istruttoria, l’Unpli provvederà a iscrivere le pro loco che ne hanno fatto domanda nel Registro Nazionale. Ovviamente potranno essere iscritte anche le Organizzazioni Periferiche dell’Unpli, purché con Statuto conforme alle previsioni della presente legge.

* Registro Nazionale con accesso facilitato per pro loco iscritte all’Unpli e le articolazioni Unpli;

Gli articoli 11 e 12 istituiscono e disciplinano l’Osservatorio Nazionale dell’associazionismo, del quale fa parte anche l’UNPLI in quanto tra le prime 10 associazioni a livello Nazionale.

L’art. 13 stabilisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio per: (comma 3 art. 12 lettere d) ed f)):

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
 f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 (nota: Nazionale o Regionale) per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

Gli articoli da 14 a 17 stabiliscono gli Osservatori Regionali, collaborazione con l’ISTAT, partecipazione al CNEL.

                                                                              **VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI**

Con l’art 18 si passa ai vantaggi derivanti dall’essere iscritti nel Registro Nazionale o nel Registro Regionale.

Art. 18. (Prestazioni degli associati

L’art. 18, nel prevedere che l’attività dell’associazione deve essere svolta prevalentemente a livello di “volontariato gratuito dei soci”.

Vi è anche previsto che in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

* Possibilità di assunzione dei soci o di far fare ai soci prestazioni professionali

Art. 19. (Flessibilità nell’orario di lavoro)

Questo articolo consente ai soci, per  svolgere le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui al successivo art. 30 (stipulate per le attività previste dallo statuto verso terzi), hanno diritto di poter usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

* Possibilità di usufruire di orari flessibili

Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

Le cessioni di beni e di prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati, ovvero non costituiscono operazione commerciale.

Ad esempio una gita riservata ai soci cui partecipano i loro familiari conviventi, o un circolo.

* equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai soci e di quelle ai rispettivi familiari conviventi;

Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti)

Con l’art. 21 viene stabilito che le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

In pratica si ha un risparmio secco del 16% (importo dell’imposta sugli intrattenimenti) sulle quote e i contributi quando si svolge attività di intrattenimento per i propri soci.

Interessa probabilmente marginalmente le pro loco. Può interessare i Circoli Pro  Loco Unpli.

* Disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci;

Art. 22 (Erogazioni liberali)

Grazie all’art. 22, viene introdotto per le “erogazioni liberali” a favore delle associazioni di promozione sociale la:

* deducibilità fiscale fino a 4 milioni annui dei contributi erogati dalle persone fisiche;
* deducibilità fiscale fino a 3 milioni o al 2% del reddito di impresa dichiarato;
* Obbligo di conservare la documentazione per tre anni;

Una pro loco non iscritta nei Registri Nazionali o Regionale se riceve un contributo liberale (ovvero non legato ad una prestazione o servizio) da un privato o da una impresa ne rilascia  ricevuta, ma l’importo del contributo “liberale” non è detraibile dai redditi, né per il privato né per l’impresa.
Per le sole imprese la detraibilità c’è attualmente, nei limiti stabiliti dalle leggi fiscali, solo a fronte di una fattura emessa dalla pro loco per un servizio (ad esempio intervento pubblicitario), per una sponsorizzazione., ecc.

Art. 23. (Tributi locali)

Grazie a questo articolo gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. Quindi:

* facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni sui tributi comunali (asporto rifiuti, I.C.I., pubblicità, addizionali, ecc.);

Art. 24 (Accesso al credito agevolato e privilegi)

L’art. 24 stabilisce la possibilità di accedere al credito agevolato come previsto per le cooperative e i loro consorzi, nel caso che si svolgano uno o più progetti convenzionati ai sensi dell’art. 30 di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali

Inoltre stabilisce che i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizio prestati  e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.

* Credito agevolato e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori

Art. 25 (Messaggi di utilità sociale)

L’art. 25 consente alle associazioni di utilità sociale iscritte nei registri Nazionali o Regionali di usufruire di:

* accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale;

Art. 26. (Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

In forza dell’art. 26 alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

* Diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Art. 27 (Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

* Possibilità di promuovere azioni giurisdizionali e possibilità di intervenire in giudizi civili, penali, amministrativi nell’interesse dell’associazione e per le finalità statutarie

Art. 28 (Accesso al Fondo sociale europeo)

L’art. 28 consente l’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

* accesso favorito ai finanziamenti del Fondo sociale europeo;

L’art. 29 stabilisce che le  Regioni devono favorire l’associazionismo sociale, salvaguardandone l’autonomia.

Art. 30. (Convenzioni)

L’art. 30 consente di stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici.

Sono stabilite anche alcune norme (verifiche, assicurazioni, previsione di rimborsi spese, polizze assicurative,  ecc.).

* possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, province, Comuni, Enti Locali;

Art. 31 (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

L’art. 31 consente di utilizzare in forma non onerosa di beni mobili ed immobili di amministrazioni statali (civili e militari), regionali, provinciali e comunali per manifestazioni e iniziative temporanee.

Inoltre i sindaci possono concedere in occasione di particolari eventi o manifestazioni, autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (era previsto l’obbligo del REC).

Inoltre le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati (polizze assicurative obbligatorie).

* possibilità di utilizzare temporaneamente strutture pubbliche a titolo gratuito;
* possibilità di licenze temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga;
* possibilità di esercitare attività turistiche per i propri associati;

Art. 32 (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

E’ prevista la possibilità di avere in comodato gratuito dallo Stato, le regioni, le province e i comuni  di beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali,  per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

(oggi la legge obbliga i comuni a concedere la sede ad equo canone)

E’ rilevante che si sia stabilito in questo articolo che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”.

Inoltre per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.

* possibilità di comodato gratuito di beni mobili ed immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
* possibilità di finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali.
* Derogabilità della destinazione urbanistica.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

RIEPILOGO SINTETICO DELLE POSSIBILITA’  ED AGEVOLAZIONI

* Possibilità per le pro loco di iscriversi nei Registri Nazionali o Regionale (art. 2 – art. 7/10)
* Clausole obbligatorie che devono essere nello Statuto (Art. 3);
* Nuove forme di finanziamento, con obbligo per tre anni di conservare la documentazione
 (art. 4);
* Possibilità di ricevere donazioni o eredità senza aver bisogno della personalità giuridica (art. 5);
* Rivalsa dei creditori sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria sul Presidente e/o sui  Consiglieri (art. 6)
* Registro Regionale (art. 7/10),                             o in alternativa  :
* Registro Nazionale con accesso facilitato per pro loco iscritte all’Unpli e le articolazioni Unpli (art. 7/10)
* Possibilità di assunzione dei soci o di far fare ai soci prestazioni professionali (art. 18)
* Possibilità di usufruire di orari flessibili (art. 19)
* equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai soci e di quelle ai rispettivi familiari conviventi (art. 20)
* Disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci (art. 21);
* deducibilità fiscale fino a 4 milioni annui dei contributi erogati dalle persone fisiche (art.22);
* deducibilità fiscale fino a 3 milioni o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 22);
* Obbligo di conservare la documentazione per tre anni (art. 4 e 22);
* facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni sui tributi comunali (asporto rifiuti, I.C.I., pubblicità, addizionali, ecc.) (art. 23);
* Credito agevolato e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori (art. 24)
* accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale (art. 25);
* Diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 26);
* Possibilità di promuovere azioni giurisdizionali e possibilità di intervenire in giudizi civili, penali, amministrativi nell’interesse dell’associazione e per le finalità statutarie (art. 27)
* accesso favorito ai finanziamenti del Fondo sociale europeo (art. 29);
* possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, province, Comuni, Enti Locali (art. 30);
* possibilità di utilizzare temporaneamente strutture pubbliche a titolo gratuito (art. 31);
* possibilità di licenze temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga (art. 31)
* possibilità di esercitare attività turistiche per i propri associati (art. 31)
* possibilità di comodato gratuito di beni mobili ed immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. (art. 32)
* possibilità di finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 32)
* Derogabilità della destinazione urbanistica (art. 32)

 [documentazione 383](http://www.unplicampania.net/wp-content/uploads/2010/03/documentazione-383.zip)